

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA COSTRUZIONE DI UN CENTRO UNICO
PER LA PRODUZIONE PASTI E L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI REFE-
ZIONE SCOLASTICA. Gara CIG 0458647778.
QUESITI E RISPOSTE.**

Quesiti pubblicati il 21.05.2010

Quesito n.14

Il capitolato prestazionale (che è parte del progetto preliminare) secondo il regolamento citato dovrebbe esporre i dati economici relativi agli interventi strutturali.

Come è possibile che venga inserito nella busta relativa all'offerta tecnica la quale invece non dovrebbe contenere riferimenti ai costi e prezzi?

Risposta

Le confermo che il capitolato prestazionale, pur nella forma prevista dal DPR 554/99, **non** dovrà comunque contenere riferimenti economici al valore delle opere o a quant'altro costituisca un elemento economico del progetto

Quesito n.15

In caso di aggiudicazione ad impresa singola, che si avvale di una impresa ausiliaria per l'esecuzione dei lavori di demolizione/costruzione dell'immobile da adibire a centro produzione pasti, l'impresa ausiliaria può subappaltare ad altre imprese parte dei lavori?

Se sì, in quale misura?

Ci sono delle limitazioni?

Risposta

E' il concessionario ausiliato che può subappaltare a terzi i lavori di demolizione/costruzione non eseguiti dall'impresa ausiliaria, nei limiti previsti dall'art. 118 (30% categoria prevalente, 100% scorporabili) nonché dall'art. 37 comma 11 del d.lgs 163/2006, (30% scorporabili superspecialistiche). I requisiti relativi alle lavorazioni da affidare in subappalto e di cui la ditta ausiliaria non possiede la specifica qualificazione devono essere da questa posseduta in riferimento alla categoria prevalente.

Quesito n.16

In alternativa, l'impresa ausiliaria può costituirsi in A.T.I. in cui partecipano alcune imprese che non possiedono attestazione SOA?

Risposta

L'avvalimento è l'istituto con il quale, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 163/2006, il concorrente in relazione ad una specifica gara può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, con possibilità che quest'ultimo assuma il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art. 49, comma 10). L'art. 49 non prevede costituzioni di ATI tra ausiliari né tra ausiliari e soggetti terzi non diversamente ben qualificati.

E' consentito comunque che il concorrente si avvalga di più imprese ausiliare, nel rispetto delle condizioni di cui all'art.49 comma 6.

Si precisa inoltre che tutte le lavorazioni che costituiscono, come indicato dal progetto preliminare, ai sensi dell'art 73 del DPR 554/99, la categoria prevalente e le eventuali categorie scorporabili debbono essere eseguite da soggetti in possesso di adeguata qualificazione SOA.

Resta salva la possibilità di subappalto di cui risposta n.15.

Quesito n.17

L'iscrizione alla Cassa Edile è requisito indispensabile per le imprese esecutrici o necessario solo per le ditte che eseguiranno lavorazioni riconducibili alla categoria OG1 Edifici civili ed industriali?

Risposta

L'iscrizione alla cassa edile è richiesta per quelle imprese esecutrici la cui attività riguarda lo svolgimento delle opere in muratura.

Quesito 18

La gara in oggetto, trattandosi di procedura ex art.153 D.LGS 163/06, prevede la presentazione, oltre al resto della documentazione richiesta, di un **Piano Economico-Finanziario** asseverato da soggetti abilitati composto da Conto Economico, Stato Patrimoniale e Flussi di Cassa. Nell'ambito del documento di gara denominato *Studio di fattibilità- RELAZIONE TECNICO ECONOMICA*, a pag.15 si legge che "I ricavi sono stati valutati sulla base dei prezzi attuali dei pasti leggermente arrotondati e della possibilità di realizzare circa 100.000 pasti all'anno oltre quelli per la refezione scolastica." A conferma di ciò, tali ricavi (e i relativi costi) si ritrovano nell'ipotesi di piano finanziario allegata alla documentazione di gara. Ci prendiamo la libertà di fare presente che questa considerazione può determinare l'impossibilità di asseverazione del piano economico finanziario. Risulta infatti impossibile presentare un piano economico finanziario credibile, fondato su una parte di ricavi che sono solo sperati e di cui non si può conoscere con certezza né la decorrenza temporale né l'esatto ammontare. Siamo pertanto con la presente a domandare se tali ricavi siano stati considerati come parte integrante ed essenziale nella stima dell'equilibrio economico finanziario su cui si appoggia il project financing, oppure se si tratti unicamente di un'opportunità di incremento della redditività della gestione il cui sviluppo è demandato alla libera iniziativa dell'aggiudicatario. Ci permettiamo osservare che, ove fosse vera la prima ipotesi, e che cioè l'equilibrio economico finanziario stimato sarà assicurato soltanto ove l'aggiudicatario realizzi i citati 100.000 pasti, sarebbe necessaria una riponazione complessiva delle condizioni dell'iniziativa, in modo da tener conto dell'alea inerente l'eventuale mancata realizzazione dei maggiori ricavi da reperire sul mercato attraverso la vendita dei pasti in argomento.

Risposta

Il piano finanziario presentato in sede di gara ha solo lo scopo di permettere alla Amministrazione una decisione documentata sulla realizzabilità della proposta e di rendere esplicito all'offerente i presupposti che sono serviti alla Amministrazione per determinare i valori da porre a base della gara (durata della concessione, prezzi unitari ecc.).

Il piano finanziario della amministrazione non ha pertanto alcuna valenza di tipo contrattuale nei confronti dell'offerente.

Tutte le valutazioni economiche sono a carico dell'offerente che ne ha la completa responsabilità.

Per quanto riguarda i 100.000 pasti aggiuntivi essi rappresentano una opportunità offerta alla ditta di migliorare la performance del piano finanziario: il fatto che siano presunti è la con-

dizione di qualunque attività imprenditoriale che si proponga sul mercato ed è quindi responsabilità della proponente valutare se il mercato di Sassuolo offra o meno questa possibilità di sviluppo.

Quesito 19

All'art.10 del Disciplinare di gara, pag.19, si prevede che "il concessionario aggiudicatario ha la facoltà dopo l'aggiudicazione definitiva di costituire una società di progetto ai sensi dell'art.156 del D.LGS 163/06 con un capitale minimo di 100.000 euro a condizione che comunque il capitale proprio (equity) non sia inferiore complessivamente a 500.000 euro." Con la presente siamo quindi a domandare se, nel caso in cui l'aggiudicatario non intendesse avvalersi della facoltà di costituire la società di progetto, il capitale minimo e l'equity, potranno essere presentati sotto forma di cauzione (es. polizza fidejussoria bancaria o assicurativa);

Risposta

Qualora l'aggiudicatario non si avvalga della facoltà di creare una società di progetto la condizione da rispettare comunque è che la quota di capitali propria (cioè la somma di capitale sociale e di equity) non sia inferiore a 500.000 euro, garantita secondo qualunque formula.

Quesito 20

Data la complessità della progettazione relativa sia agli interventi di natura edile e impiantistica, sia all'organizzazione del servizio, così come in considerazione dei tempi tecnici necessari ad ottenere l'asseverazione del piano economico-finanziario da parte delle banche, siamo a richiedere una proroga dei termini di presentazione dell'offerta di almeno 15 giorni.

Risposta

Non è possibile accogliere la richiesta di proroga presentata dalla ditta in quanto uno slittamento dei tempi non è compatibile con le esigenze di avvio del servizio.

Il responsabile del Procedimento
Direttore Tecnico SGP
f.to Ing Angelo Villa